

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE LAVORO -

Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al

n. 2508/2017 R.G., promossa da

Avv. LA CAVA VINCENZO

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Avv. ANELLO MARCO

All'udienza del 19/03/2019 davanti al Giudice del Lavoro, dott. ssa Chiara Gagliano,
compaiono:

Per parte ricorrente **[REDACTED]** in sostituzione dell'avv.to La Cava nonché al ricorrente
personalmente

Per parte resistente nessuno fino alle ore 10.35

La parte discute la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti.

**Il Giudice del lavoro si ritira in camera di consiglio e decide con sentenza con motivazione
contestuale, della quale dà lettura in pubblica udienza.**

Il Giudice del Lavoro

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 12d432c4997062d0 - Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029964c



le sono stati riconosciuti 101,5+12 punti, ella avrebbe dovuto essere preferita, nelle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari dell'Ambito Sicilia A001, indicato dalla stessa ricorrente (si ribadisce, con punteggio superiore) nella domanda di mobilità quale prima preferenza.

Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Nella contumacia che qui si dichiara del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA e dell'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO:

accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente aveva diritto, nelle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, ad essere assegnata presso l'Ambito Sicilia A001 o, in via subordinata, in altro ambito territoriale della Regione Sicilia indicato nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità;

ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;

condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € ~~6.500,00~~ e spese generali come per legge, con ~~distrazione in favore~~

Così deciso in Termini Imerese, il 19.03.2019

IL GIUDICE
Chiara Gagliano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Gagliano, all'udienza di discussione del 19.03.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 2509/2017 R.G. promossa

da

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo La Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Cesare Battisti n. 108.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 *bis* c.p.c. dal dottor Marco Anello ed elettivamente domiciliati presso l'Ambito Territoriale per la provincia di Palermo.

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

resistenti

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 12d432c4997062d0 - Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d4044d90aaab029f64



punteggio” (con la precisazione che “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”).

Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l'istante ha partecipato alla fase B della mobilità, come previsto dall'art. 6, comma 2, CCNI 8.04.2016, e che le sono stati riconosciuti 86+6 punti, ella avrebbe dovuto essere preferita, nelle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari degli ambiti territoriali da lei indicati (si ribadisce, con punteggio superiore) nella domanda di mobilità quali prime preferenze.

Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Nella contumacia che qui si dichiara dell'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO:

accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente aveva diritto, nelle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, ad essere assegnata presso l'Ambito Sicilia A001 o, in via



subordinata, in altro ambito territoriale della Regione Sicilia indicato nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità;

ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;

condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €

[REDACTED] spese generali come per legge, [REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Termini Imerese, il 19.03.2019

IL GIUDICE

Chiara Gagliano

Firmato Da: RE FRANCESCA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 12d432c4997062d0 - Firmato Da: GAGLIANO CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c27d7a3dd51f0d404490aaab029f64

